CAMERA DEI DEPUTATI N. 3513

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TRABUCCHI)

Delega al Governo per l'emanazione del testo unico sui servizi della riscossione delle imposte dirette

Seduta del 15 dicembre 1961

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, contiene, al titolo X, le norme che disciplinano la riscossione delle imposte dirette limitatamente a quelle che riguardano i rapporti intercorrenti fra gli esattori ed i soggetti di imposta – già regolati dal testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401; dal regolamento 15 settembre 1923, n. 2090, e dalla successiva legislazione – escluse quelle che, nelle accennate norme legislative, concernono i rapporti fra la pubblica Amministrazione, gli enti impositori, gli esattori comunali e i ricevitori provinciali delle imposte dirette; quelle norme, cioè, che concernono la gestione delle esattorie e delle ricevitorie.

A ciò si addivenne perché, in sede di formazione del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, fu ravvisata l'opportunità di scindere la materia della riscossione nelle due parti concernenti, rispettivamente, i rapporti fra esattore e contribuente e fra esattore ed enti impositori. D'altro lato, non si ritenne di includere nel testo unico le norme relative alla seconda parte perché sembrò che la regolamentazione del rapporto esattoriale, non interessando il rapporto d'imposta, dovesse considerarsi esclusa dalla delega al Governo conferita con l'articolo 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1.

Tuttavia, la Commissione parlamentare, che esaminò il testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, non mancò di auspicare che anche le disposizioni concernenti la gestione delle esattorie e delle ricevitorie fossero riunite in un testo unico, avuto riguardo alla molteplicità delle fonti legislative che contengono le stesse disposizioni ed alla conseguente opportunità di addivenire all'elaborazione di un testo nuovo, unificato ed aggiornato, delle medesime.

Ciò premesso, con il presente disegno di legge, in analogia a quanto già disposto con l'articolo 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, il Governo della Repubblica viene autorizzato ad emanare – sentita una Commissione parlamentare composta di cinque senatori e di cinque deputati – il testo unico delle leggi riguardanti l'ordinamento dei servizi della riscossione delle imposte dirette mediante ruoli, coordinando le relative norme contenute nel testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, nel regolamento 15 settembre 1923, n. 2090, e nella successiva legislazione, nonché apportando le modifiche necessarie per conferire una maggiore semplicità e funzionalità ai servizi stessi nonché ai rapporti fra lo Stato, gli enti impositori e gli agenti della riscossione.

La durata della delega è prevista in sei mesi.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita una Commissione parlamentare composta di cinque senatori e di cinque deputati, il testo unico delle norme riguardanti l'ordinamento dei servizi della riscossione dei tributi diretti mediante ruoli, coordinando le disposizioni del testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, del regolamento 15 settembre 1923, n. 2090, e della successiva legislazione, ed apportando alle norme stesse tutte le modifiche occorrenti allo scopo di conferire maggiore semplicità e funzionalità ai servizi stessi, ed ai rapporti fra lo Stato, gli enti impositori, gli esattori comunali ed i ricevitori provinciali delle imposte dirette.